SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 22 MARZO 1979 [1]

A. P. Augustijn
contro Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Raad van State)

«Trasporto di merci su strada»

Causa 145/78

Massime

Trasporti — Politica comune — Trasportatori di merci su strada — Accesso alla professione — Requisito della capacità professionale — Esenzione definitiva — Potere discrezionale degli Stati membri

(Direttiva del Consiglio n. 74/561, art. 4, n. 2)

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561 il quale autorizza eccezionalmente gli Stati membri, in casi particolari debitamente comprovati, a concedere l'esonero definitivo dal requisito della capacità professionale, per il proseguimento dell'esercizio di un'impresa di trasporti, alle sole persone che possiedano un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, non riguarda l'ipotesi della persona che non abbia l'intenzione di continuare l'esercizio della stessa impresa. Questa disposizione non va tuttavia intesa nel senso che essa non consenta alle autorità competenti degli Stati membri di ritenere che l'esonero definitivo dal requisito della capacità professionale può essere concesso nel caso di due soci i quali, avendo entrambi acquistato un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, decidano di continuare l'attività di questa sotto la forma di due nuove imprese.

Nel procedimento 145/78,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van State, Afdeling rechtspraak (Consiglio di Stato, Sezione giurisdizionale) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: l'olandese.

A. P. AUGUSTIJN

e

STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT (Segretario di Stato ai trasporti ed alle acque),

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308, pag. 18),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione; A. M. Donner e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

A — La direttiva del Consiglio

Onde armonizzare le legislazioni degli Stati membri nel settore dei trasporti, il 12 novembre 1974 il Consiglio adottava la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

L'art. 3, n. 1, della direttiva stabilisce che le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono, fra l'altro, possedere il requisito della capacità professionale.

Le conoscenze richieste in proposito sono precisate nell'allegato della direttiva; il modo in cui dette conoscenze vengono acquistate è contemplato dall'art. 3, n. 4:

«... frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti, ovvero mediante entrambi i sistemi ...».

A norma dell'art. 4, n. 2, della direttiva, l'esonero dal requisito della capacità professionale può, «eccezionalmente, in taluni casi particolari», essere concesso in via definitiva dalle competenti autorità degli Stati membri a chi desideri proseguire l'esercizio di un'impresa di trasporti, purché possieda «un'esperienza pratica di almeno 3 anni nella gestione giornaliera di tale azienda».

B — Le norme nazionali da applicarsi

La legge olandese sul trasporto di merci su strada (Wet Autovervoer Goederen — WAG) all'art. 56, n. 1, stabilisce che per accedere alla professione di imprenditore di trasporti è necessario possedere, fra l'altro, il requisito della capacità professionale, ma che, in casi particolari, il ministro può concedere esoneri. Il decreto d'attuazione di questa legge stabilisce, all'art. 128, che detto requisito implica il possesso di un certificato professionale riconosciuto dal ministro nonché di un attestato, rilasciato dal regio ispettorato, dal quale risulti che l'interessato hà lavorato in un'impresa di trasporti di merci a titolo oneroso per un periodo di due anni.

C — Gli antefatti

Il sig. A. P. Augustijn è, col fratello, socio della società in nome collettivo «Gebroeders Augustijn», la quale è autorizzata al trasporto automobilistico non di linea. I due fratelli hanno l'intenzione di sciogliere la società e di continuare la loro attività ciascuno per conto proprio.

Per potere agire come titolare della nuova impresa, il sig. A. P. Augustijn, con lettera 23 dicembre 1976, chiedeva l'esonero dal requisito della capacità professionale di cui all'art. 56, n. 1, ultimo inciso, della WAG.

La domanda veniva respinta con provvedimento 4 luglio 1977 del segretario di Stato ai trasporti per il motivo che l'interessato, benché possedesse un'esperienza adeguata in fatto di trasporto di merci, non aveva acquistato detta esperienza presso l'impresa di cui doveva essere proseguito l'esercizio. Il provvedimento era basato sull'art. 56 della WAG nonché sulla sopra menzionata direttiva del Consiglio.

D — La questione pregiudiziale

Con pronunzia interlocutoria 7 giugno 1978, il Raad van State, dinanzi al quale pende la lite, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'esonero dal requisito della capacità professionale in considerazione d'un caso particolare ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva n. 74/561/CEE possa venire concesso soltanto qualora l'esperienza pratica sia stata acquistata in un'impresa

che viene continuata nel suo insieme, con la stessa struttura giuridica, oppure si possa intendere per proseguimento dell'impresa ai sensi della citata norma anche il proseguimento d'una o più parti autosufficienti della suddetta impresa.»

Il Raad van State ritiene infatti essenziale ai fini della propria pronunzia l'accertare se il convenuto nella causa principale abbia interpretato correttamente l'art. 4, n. 2, della direttiva affermando che per proseguimento dell'esercizio dell'impresa non si deve intendere il proseguimento di una parte delle attività proprie dell'impresa originaria, con una ragione sociale e con una struttura giuridica diverse.

Il provvedimento del Raad van State è giunto alla Corte il 19 giugno 1978.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e, se il Governo olandese, che ha depositato osservazioni scritte, non vi si opponeva, di attribuire la causa alla prima Sezione. Il Governo olandese si è dichiarato d'accordo su tale attribuzione.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

A — Osservazioni del sig. Augustijn

Per quanto riguarda gli antefatti, l'Augustijn rileva di aver lavorato per più di 30 anni come socio dell'impresa di trasporti, inizialmente diretta da suo padre, e che, quando la legge olandese ha prescritto dei requisiti di capacità professionale, suo fratello ha ottenuto l'esonero in quanto era il maggiore e l'aveva richiesto.

Dinanzi al Raad van State, come risulta dai documenti che egli ha trasmesso alla Corte, egli ha svolto i seguenti argomenti giuridici:

— la domanda di esonero presentata il 22 dicembre 1976 non andava esaminata alla luce di una direttiva del Consiglio entrata in vigore solo il 1° gennaio 1977;

— anche ammettendo che la direttiva vada applicata, si tratta senza dubbio di proseguimento di un'impresa, dato che ciascuno dei due soci si incarica di un settore della precedente società in nome collettivo; muta unicamente la natura giuridica dell'impresa;

— comunque, ai sensi tanto della WAG quanto della direttiva, si tratta di un «caso particolare».

B — Osservazioni del Governo olandese

Secondo il Governo olandese, l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio implica che l'esonero può riferirsi unicamente all'impresa in cui è venuta meno la capacità professionale ed all'esperienza acquistata nell'impresa stessa.

Si devono distinguere due ipotesi:

— qualora la struttura giuridica di un'impresa subisca una modifica, mentre l'attività viene di fatto proseguita, l'esercizio di questa attività sotto la nuova struttura può essere considerato come il proseguimento dell'esercizio della precedente impresa;

— quando per contro, come nella fattispecie, l'impresa cessa di esistere e vengono create due nuove imprese, mentre l'esercizio della precedente giunge al termine, non è possibile parlare del proseguimento dell'esercizio di due rami d'attività dell'impresa stessa.

C — Osservazioni della Commissione delle CC.EE.

Secondo la Commissione, l'essenziale nella fattispecie è la prova di un'esperienza pratica in un'impresa di trasporti corrispondente alla conoscenza effettiva delle cose. La denominazione o la struttura giuridica dell'impresa, che continua in tutto o in parte le attività svolte dall'impresa presso la quale è stata acquistata l'esperienza pratica, non è di per sé decisiva.

La Commissione ritiene quindi che l'esonero in via eccezionale dal requisito della capacità professionale contemplato dalla direttiva può essere concesso, in un caso particolare, quando l'esercizio dell'impresa non viene proseguito per intero o sotto la stessa struttura giuridica.

La Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. R. Baeyens, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali all'udienza del 18 gennaio 1979.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 febbraio 1979.

In diritto

1 Con pronunzia interlocutoria 7 giugno 1978, pervenuta alla Corte il 19 giugno seguente, il *Raad van State, Afdeling rechtspraak* (Consiglio di Stato, Sezione giurisdizionale) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/561/CEE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308, pag. 18);

2 la questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia vertente sul rigetto da parte del segretario di Stato ai trasporti della domanda, presentata il 23 dicembre 1976 dal ricorrente nella causa principale, diretta ad ottenere l'esonero dal requisito della capacità professionale contemplato dall'art. 56, n. 1, ultimo inciso, della legge olandese sul trasporto di merci su strada (Wet Autovervoer Goederen — WAG);

il rigetto era basato sul fatto che l'interessato, benché disponesse di un'esperienza adeguata in fatto di trasporto di merci, non aveva acquistato tale esperienza nell'impresa il cui esercizio doveva essere proseguito;

3 dal fascicolo si desume infatti che il ricorrente nella causa principale e suo fratello, entrambi soci di una società in nome collettivo autorizzata ad effettuare autotrasporti non di linea, avevano l'intenzione di sciogliere la società e di continuare la loro attività ciascuno per proprio conto.

4 Il Segretario di Stato ha applicato l'art. 56, n. 1, della legge sopra menzionata, a norma del quale l'accesso alla professione di imprenditore di trasporti presuppone, fra l'altro, il requisito della capacità professionale: il ministro può tuttavia concedere esoneri in casi particolari;

il decreto d'attuazione di detta legge stabilisce che il requisito della capacità professionale implica il possesso di un certificato professionale riconosciuto dal ministro nonché di una dichiarazione, rilasciata dall'ispettore competente, dalla quale risulti che l'interessato ha lavorato in un'impresa per il trasporto di merci a titolo oneroso per un periodo di due anni.

5 La direttiva del Consiglio 74/561/CEE stabilisce, all'art. 3, n. 1, che le persone fisiche o imprese che desiderino esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono, fra l'altro, possedere il requisito della capacità professionale;

le conoscenze prescritte in proposito sono precisate nell'allegato della direttiva;

dette conoscenze vengono acquistate, come stabilisce l'art. 3, n. 4, frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'impresa di trasporti, ovvero mediante entrambi i sistemi;

a norma dell'art. 4, n. 2, della direttiva, le autorità degli Stati membri possono, eccezionalmente, autorizzare in via definitiva il proseguimento dell'esercizio di un'impresa da parte di una persona che non possieda il requisito della capacità professionale, qualora questa abbia «un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale azienda».

6 Il Raad van State ha sollevato le seguente questione:

«Se l'esonero dal requisito della capacità professionale in considerazione d'un caso particolare ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva n. 74/561/CEE possa venire concesso soltanto qualora l'esperienza pratica sia stata acquistata in un'impresa che viene continuata nel suo insieme, con la stessa struttura giuridica, oppure si possa intendere per proseguimento dell'impresa ai sensi della citata norma anche il proseguimento d'una o più parti autosufficienti della suddetta impresa.»

7 L'art. 4, al n. 1, stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte perché una persona che non possiede il requisito della capacità professionale possa essere autorizzata a proseguire, in via provvisoria e per un periodo limitato, l'esercizio di un'impresa di trasporti in caso di decesso o di incapacità della persona che possiede i requisiti di capacità professionale contemplati dall' art. 3;

8 lo stesso art. 4, al n. 2, riguarda la condizione cui è subordinata l'autorizzazione, per una persona che non possieda il requisito della capacità professionale, a proseguire in via definitiva, nel caso di cui sopra, l'esercizio di un'impresa di trasporti, cioè un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera dell'impresa di cui trattasi;

l'art. 4, n. 2, il quale autorizza eccezionalmente gli Stati membri, in casi particolari debitamente comprovati, a concedere l'esonero definitivo dal requisito della capacità professionale, per il proseguimento dell'esercizio di un'impresa di trasporti, alle sole persone che possiedano un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, non riguarda l'ipotesi della persona che non abbia l'intenzione di continuare l'esercizio della stessa impresa;

9 questa disposizione non va tuttavia intesa nel senso che essa non consenta alle autorità competenti degli Stati membri di ritenere che l'esonero definitivo dal requisito della capacità professionale può essere concesso nel caso di due soci i quali, avendo entrambi acquistato un'esperienza pratica di almeno

tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, decidano di continuare l'attività di questa sotto la forma di due nuove imprese.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dal Governo olandese e dalla Commissione delle CC.EE., i quali hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Raad van State, con pronunzia interlocutoria 13 giugno 1978, dichiara:

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 74/561/CEE non deve essere inteso nel senso che esso non consenta alle autorità competenti degli Stati membri di ritenere che l'esonero definitivo dal requisito della capacità professionale può essere concesso nel caso di due soci i quali, avendo entrambi acquistato un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, decidano di continuare l'attività di questa sotto la forma di due nuove imprese.

Mertens de Wilmars Donner O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 marzo 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione

J. Mertens de Wilmars